

DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONZA

### Registrazione di Atto Privato

Il 09/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNT , serie 3 , numero 455

data di stipula: 22/04/2025

ident.vo telematico: TNT25L000455000PG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90105990270

### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                 | ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC. |
|                   |                                                             |
|                   |                                                             |
|                   |                                                             |

### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 90105990270 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

Associazione Italiana Pazienti Addison APS  
Piazzale Leonardo da Vinci 8  
30172 Mestre ( VE )  
C.F. 90105990270

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA  
Registrato addì 22/4/2025  
al N. 455 Serie 3  
Esatti €

## VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno martedì 22 aprile 2025 alle ore 19.15 si è riunita in modalità telematica l'assemblea straordinaria di AIPAd APS per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno :

### 1) Modifiche testo statuto e spostamento sede legale associazione

La presidenza dell'assemblea viene assunta dal presidente dell'associazione Sig. Lorenzo Sala e la Sig.ra Antonella Campodall'Orto assume la funzione di segretario verbalizzante.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è da ritenersi valida in quanto raggiunta la maggioranza dell'Assemblea straordinaria come previsto dallo statuto.

Il presidente dichiara aperta l'assemblea.

Il presidente e la sua collaboratrice Sig.ra Loredana Santonocito danno lettura delle modifiche proposte allo statuto in vigore, spiegando che si rendono necessarie per aggiornare alcuni punti dello statuto e per modificare la sede legale dell'associazione da Mestre (VE) a Monza ( MB).

Dopo la discussione l'assemblea all'unanimità approva tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo testo dello statuto viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al presidente di :

- Apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo settore;
- Provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, presso l'Agenzia delle Entrate.

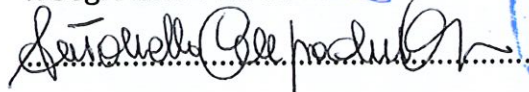
Il presidente dichiara sciolta l'assemblea che termina alle ore 19.40.

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE È ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART 82 COMMA 5 DEL D LGS 117/2017

Il Presidente



Il Segretario verbalizzante





A.I.P.A.d  
P.le Leonardo da Vinci, 8  
30172 MESTRE (VE)  
C.F. 90105990270  
Pec: aipadmorbodiaddison@pec-mail.it

# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ADDISON APS**

### **ART. 1** **(Denominazione e sede)**

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ADDISON APS, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale c/o Casa del Volontariato Via Allegri Correggio, 59 20900 Monza (MB).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può istituire sedi operative secondarie anche in regioni diverse.

L'associazione utilizzerà in qualsiasi rapporto con terzi la denominazione Associazione Italiana Pazienti Addison APS o la sigla AIPAd APS.

### **ART. 2** **(Statuto)**

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3** **(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

### **ART. 4** **(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### **ART. 5** **(Finalità e Attività)**

AIPAd APS si occupa di patologie endocrine rare caratterizzate da ipocorticosurrenalismo e, in particolare, il Morbo di Addison in tutte le sue forme.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale inerenti le suddette patologie.



Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, sono ai sensi dell'art.5 D.Lgs.117/2017:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

Lettera a) accoglienza e informazione ai pazienti (e loro familiari) che hanno ricevuto la diagnosi di una delle patologie di cui si occupa l'Associazione, con relativo supporto psicologico, indirizzamento ai principali centri di cura italiani specializzati e alle strutture di competenza su tematiche quali il riconoscimento di invalidità e il reperimento di farmaci;

Lettera b) organizzazione di: colloqui psicologico-clinici, colloqui di valutazione psicodiagnostica, colloqui di sostegno psicologico alle famiglie con diagnosi di problematiche di cui si occupa l'Associazione;

Lettera c) organizzazione di campi scuola residenziali rivolti a bambini e adolescenti con patologie di cui si occupa l'Associazione, che prevedono laboratori psicoeducativi di promozione delle life skills e attività varie di gruppo; organizzazione di incontri di gruppo rivolti ai genitori e a pazienti adulti con patologie di cui si occupa l'Associazione;

Lettera d) organizzazione di: workshop, congressi, convegni rivolti a medici e personale socio-sanitario. Organizzazione di incontri divulgativi di sensibilizzazione, di informazione rivolti alle famiglie relativamente a tematiche specifiche sulle condizioni di cui si occupa l'Associazione e a tematiche di interesse sociale. Realizzazione di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale; cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;

Lettera w) iniziative di tutela e salvaguardia dei diritti alla salute, alla cura e alle terapie appropriate dei pazienti, relativamente alle patologie di cui si occupa l'Associazione;

Lettera i) divulgazione di informazioni medico scientifiche e iniziative promosse dall'Associazione attraverso utilizzi mediatici (sito internet, piattaforme sociali);

Lettera h) attivazione, realizzazione e partecipazione a progetti di ricerca scientifica di terzi; collaborazione attiva con le associazioni di medici di base e endocrinologi, infermieri, associazioni estere con finalità di ricerca nuovi farmaci; assegnazione borse di studio verso medici endocrinologi.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

## **ART. 6 (Ammissione)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



**ART. 8**  
**(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**ART. 9**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La decadenza dalla qualità di socio deriva dal mancato pagamento della quota sociale.

**ART. 10**  
**(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, al superamento dei limiti previsti dalla normativa
- Organo di revisione, al superamento dei limiti previsti dalla normativa

**ART. 11**  
**(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.



Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati. Nel caso di lettera essa può essere recapita anche a mano.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'associato può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o presso altro luogo in Italia stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea riunita in seduta straordinaria per la modificazione del presente Statuto è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea riunita in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

### **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, che è composto da un numero di 3 oppure 5 oppure 7 membri, incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea, scelti tra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, nella prima Assemblea utile dei soci si provvederà all'elezione del primo tra i non eletti nella graduatoria precedente o in mancanza, alla convocazione dell'assemblea per la sostituzione. In ogni caso i nuovi consiglieri eletti in sostituzione scadono insieme a quelli che sono in carica. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, qualora tutti i componenti del Consiglio Direttivo diano la propria approvazione.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- definisce l'importo dell'eventuale quota associativa,
- delibera la variazione della sede legale.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16 (Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

#### **ART. 17 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o facoltativamente dall'assemblea anche nel caso di non superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:



- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 18 (Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

### **ART. 19 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati nazionali, dell'Unione Europea e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

### **ART. 20 (I beni)**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 21**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 22**  
**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**ART. 23**  
**(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 24**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 25**  
**(Personale retribuito)**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.



**ART. 26**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 27**  
**(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

**ART. 28**  
**(Assicurazione dell'Associazione)**

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

**ART. 29**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 30**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci AIPAd APS in data 22 Aprile 2025.

Il Presidente  
Lorenzo Sala



Il Segretario  
Antonella Campodall'Orto

